



COMUNE DI BADIA PAVESE
Provincia di Pavia

**REGOLAMENTO COMUNALE SULL'USO
DEI PRODOTTI FITOSANITARI**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale

N. 36 del 09/12/2016

Premessa

E' ormai chiaro e scientificamente provato che l'esposizione ad alcuni pesticidi è associata a diverse forme di tumore, malattie neurovegetative e malattie neonatali. Numerosi dati suggeriscono inoltre che alcune di queste sostanze potrebbero danneggiare il sistema ormonale, il sistema immunitario e quello nervoso. Ora e sempre di più vi è la necessità che l'Amministrazione Comunale aumenti il livello di attenzione e di sensibilizzazione per la tutela del territorio e per la salvaguardia della salute umana, così come previsto dall'art. 32 della Costituzione Italiana (" La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività..."), intensificando il controllo sull'uso dei prodotti fitosanitari nel settore agricolo e non e con l'obiettivo che il loro impiego abbia caratteristiche di efficacia, riducendo il più possibile l'impatto sull'ambiente e assicurando protezione alla salute dei cittadini. In questo senso la collaborazione con gli agricoltori assume una importanza particolare per il loro riconosciuto ruolo nella gestione e conservazione del territorio. Un intervento normativo che garantisca uno sviluppo sostenibile, ovvero un sistema che accanto alla crescita economica delle imprese agricole e della popolazione coniughi la tutela e la protezione della salute umana, la valorizzazione e la difesa del territorio e, soprattutto, della biodiversità animale e vegetale. Tale intervento deve rappresentare la manifestazione di un interesse diffuso di primaria importanza, che imponga una pronta ed adeguata risposta da parte dei rappresentanti delle istituzioni che hanno sede, competenza e operano nel territorio medesimo. Attualmente dalle normative vigenti sono esplicitamente vietati solo i trattamenti in prossimità dei pozzi, mentre vi è un vuoto normativo per quanto riguarda i trattamenti in prossimità di abitazioni, giardini e parchi; questo è ciò che ci spinge, a livello comunale, ad emettere questo regolamento.

Art. 1 – Utilizzo e campo di applicazione dei prodotti fitosanitari

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, chiunque impieghi questi prodotti per scopi produttivi e non è tenuto a porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali e cose. A questo proposito è opportuno richiamare che la politica dell'Unione Europea in materia ambientale mira ad un elevato livello di tutela ed è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e sul principio "chi inquina paga".
2. Il presente regolamento si applica integralmente nel territorio comunale per tutti gli usi consentiti dei prodotti fitosanitari, nelle aree agricole ed extra agricole. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi eseguiti dall'autorità sanitaria, finalizzati alla tutela della salute pubblica quali disinfestazione, derattizzazione e simili.
3. Rientra nel presente regolamento anche l'utilizzo di prodotti ad attività erbicida, fermo restando il divieto e/o la regolamentazione di alcuni prodotti prevista da normativa regionale.

Art. 2 – Definizioni

1. **Prodotti fitosanitari o agrofarmaci o fitofarmaci o pesticidi o erbicidi:** le sostanze attive ed i preparati contenenti una o più sostanze attive e relativi coadiuvanti, presentati nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore e destinati a :

- a) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti;
- b) favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti;
- c) conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni;
- d) eliminare piante indesiderate;
- e) eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento.

2. **Centro abitato:** l'insieme di edifici delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini e simili, costituito da non meno di 25 fabbricati e da aree di uso pubblico.

3. **Aree di protezione:** tutte quelle zone confinanti con le aree oggetto di trattamento con prodotti fitosanitari che devono essere preservate dalla contaminazione, ossia corsi d'acqua, strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio e aree ed edifici pubblici e/o privati.

4. **Aree ad elevata protezione:** quelle aree frequentate da soggetti vulnerabili (bambini, donne incinte, anziani) quali parchi e giardini pubblici, impianti sportivi, aree ricreative, strutture scolastiche, sanitarie e cimiteri.

5. **Aree di tutela assoluta:** le aree immediatamente circostanti le captazioni o derivazioni delle acque destinate al consumo umano. Esse, in caso di acque sotterranee e ove possibile per le acque superficiali, devono avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, devono essere adeguatamente protette e devono essere adibite esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio (D.lgs n. 152/2006 art. 94).

6. **Aree di rispetto:** le porzioni di territorio circostanti le zone di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso, tali da tutelare qualitativamente la risorsa idrica. In tali zone sono vietati:

- a) stoccaggio di concimi chimici, fertilizzanti (che comprendono concimi, ammendanti e correttivi) e prodotti fitosanitari.
- b) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche.

In mancanza di diversa limitazione, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali (D.lgs n. 152/2006, art. 94).

7. **Aree agricole:** i territori non urbanizzati destinati esclusivamente all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo.

8. **Aree extra agricole:** tutti gli ambiti territoriali non destinati a coltivazione, quali le pertinenze a piazzali, gli spazi per la distribuzione di carburante, i viali, i bordi stradali, le alberature stradali, i parchi, i giardini, i campi sportivi e gli spazi ludici di pubblica frequentazione, le sponde dei canali, i siti produttivi, commerciali e turistico ricettivi,, gli spazi pubblici e privati ad uso pubblico, i cimiteri e le zone di interesse archeologico.

9. **Fasce di rispetto:** le aree nelle quali, per motivi di sicurezza o per fini pubblici, gli interventi con prodotti fitosanitari non sono consentiti, o sono regolamentati al fine di non arrecare pregiudizio al bene che la norma locale, regionale o nazionale intende tutelare.

Art. 3 – Competenze e obblighi nella difesa fitosanitaria

1. E' obbligatorio per chiunque segnalare all'Azienda Sanitaria direttamente o tramite il Comune la presenza o la manifestazione di organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata; in particolare è obbligatorio segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 29/2000/CE, nonché di quelli per i quali sono vigenti norme nazionali di lotta obbligatoria.

2. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.

3. Nei terreni incolti ed abbandonati con colture agrarie non più in produzione, è obbligatorio eseguire gli interventi di difesa e devono essere adottate le seguenti misure fitosanitarie per limitare il diffondersi di fitopatologie di cui al comma 1:

a) tutte le colture arboree (vigneti e frutteti) una volta cessata la coltivazione devono essere estirpate totalmente, compreso il portainnesto;

b) in caso di comprovata impossibilità all'estirpo è comunque obbligatorio provvedere alla difesa fitosanitaria nei modi e nei tempi stabiliti dagli specifici decreti emanati dalle autorità competenti (Giunta Regionale, Azienda Sanitaria, ecc.);

c) i trattamenti fitosanitari riferiti al precedente punto b) vanno annotati sul registro dei trattamenti entro e non oltre le 48 ore dall'esecuzione, e comunque effettuati seguendo le direttive previste da questo regolamento.

4. Gli enti competenti per territorio svolgono attività di controllo sulla corretta gestione ed esecuzione dei trattamenti con prodotti fitosanitari.

Art. 4 – Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati

1. I vegetali o prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tali e quali nell'ambiente.

2. I vegetali o prodotti vegetali di cui al punto 1) del presente articolo devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo le prescrizioni imposte dalla vigente normativa.

3. Il materiale vegetale contaminato o infestato deve sempre essere tenuto in partite distinte e deve essere contraddistinto come tale in ogni suo spostamento, qualora tale spostamento sia ammesso dalla normativa vigente.

Art. 5 – Preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari

1. Le miscele dei prodotti fitosanitari devono essere preparate all'aperto o in locali ben areati. E' possibile trasportare i prodotti fitosanitari già miscelati nell'irroratrice su strade pubbliche purché accompagnati da apposita documentazione.

2. Nella preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari è fatto divieto di utilizzare l'acqua delle fontane pubbliche e devono essere attuate tutte le cautele al fine di evitare la contaminazione di qualsiasi corpo idrico.

3. E' obbligatorio preparare i fitosanitari nel rispetto della pubblica incolumità, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni riportate in etichetta dei prodotti e rispettando i dosaggi e le modalità d'uso prescritti.

4. Per i trattamenti da effettuarsi nelle aree extra agricole devono essere impiegati solo i prodotti fitosanitari che in etichetta ne prevedono lo specifico impiego e devono essere rispettate le modalità di applicazione specificatamente indicate.

Art. 6 – Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari

1. L'utilizzo dei prodotti è riservato a personale qualificato, munito di patentino da esibire quando richiesto.
2. Il titolare dell'autorizzazione ha la responsabilità totale per incidenti, danni o altri inconvenienti che dovessero intervenire a seguito dell'immagazzinamento non corretto dei prodotti fitosanitari.
3. Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è obbligatorio effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che le miscele raggiungano strade, edifici pubblici e privati e relative pertinenze, orti, giardini, parchi, aree ricreative e altre coltivazioni.
4. Durante l'effettuazione dei trattamenti con prodotti fitosanitari è fatto obbligo di evitare che le miscele raggiungano aree sensibili. Nel caso di trattamenti a colture arboree, in prossimità di abitazioni, edifici pubblici, orti famigliari e strade ad uso comune (aree di protezione), la distribuzione deve essere rivolta esclusivamente verso l'interno della coltura nella fascia di 50 metri dal confine delle citate aree, nel periodo dall'inizio dei trattamenti e fino alla formazione della parte fogliare (comunque entro il 20 maggio per la vite e le altre colture a foglia caduca) e nella fascia di 30 metri successivamente a tale data.
5. Ferme restando le distanze minime sopracitate, nel caso i trattamenti debbano eseguirsi nei pressi di "aree ad elevata protezione" quali asili, scuole di ogni ordine e grado, centri diurni, è obbligatorio operare esclusivamente nell'orario di chiusura e, comunque, dopo il termine delle lezioni. Inoltre in prossimità delle pertinenze dei siti sopra elencati, individuati dall'amministrazione comunale, in una fascia di 50 metri dalle suddette pertinenze non è consentito l'uso di prodotti T+, T e Xn. E' in ogni caso sempre vietato il trattamento nelle giornate ventose.
6. La dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva previste dal precedente comma 2, deve essere comprovata da idonea documentazione da conservare presso il centro aziendale per eventuali controlli e verifiche.
7. Nelle "aree di rispetto" relative ai punti di prelievo di acque destinate al consumo umano i trattamenti sono vietati; tale area è estesa a 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali.
8. Fuori dai centri abitati, in prossimità di strade ad uso pubblico, le fasce di rispetto possono essere ridotte da 50 a 10 metri.

Art. 7 – Comunicazioni

1. Durante il trattamento con prodotti T,T+ e Xn e per il tempo di rientro, deve obbligatoriamente essere esposta all'ingresso del fondo trattato, nei casi in cui lo stesso è accessibile a persone estranee, opportuna segnaletica indicante il divieto di accesso alle persone non addette ai lavori e a quelle non adeguatamente equipaggiate, recanti la dicitura "ATTENZIONE! COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI". Il cartello deve contenere anche un simbolo di pericolo per essere comprensibile a chiunque in modo immediato.
2. Qualora l'etichetta del prodotto fitosanitario non riporti il tempo del rientro, questo dovrà essere di almeno 48 ore.
3. E' fatto divieto, in tutto il territorio comunale, dell'utilizzo di elicottero per il trattamento fitosanitario.

Art. 8 – Adozione delle tecniche di difesa integrata e lotta guidata

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 14 della Direttiva 2009/128/CE definita "Utilizzo sostenibile dei pesticidi", dove si rende obbligatoria l'adozione della difesa fitosanitaria integrata a partire dal 1 gennaio 2014, è fortemente raccomandato l'incremento di tecniche colturali che consentano un minor impiego di fitofarmaci e quando possibile la sostituzione di quelli in uso con altre sostanze ecocompatibili (biologico).

Art. 9 – Smaltimento miscela residua e lavaggio attrezzature

1. Occorre ridurre al minimo la produzione di miscela residua al termine del trattamento innanzitutto attraverso la corretta regolazione dell'attrezzatura e il corretto calcolo della quantità necessaria.
2. La miscela di prodotto che rimane comunque nell'irroratrice, nella botte e nei circuiti a fine trattamento, va gestita in maniera corretta.
3. E' opportuno raccogliere o utilizzare in maniera appropriata l'eventuale miscela residua nel serbatoio e ancora pescabile dalla pompa, previa eventuale diluizione.
4. E' vietato lavare le attrezzature per la distribuzione delle miscele in prossimità di corsi d'acqua, pozzi, fontane, fossi e nelle aree di rispetto. Il lavaggio a fine trattamento delle attrezzature impiegate deve essere effettuato in modo da garantire la raccolta dei possibili reflui delle acque di lavaggio evitando così lo spandimento incontrollato ed in ogni caso l'inquinamento delle acque superficiali e profonde per lisciviazione o percolazione. E' altresì vietato immettere i suddetti residui nelle caditoie stradali o nella fognatura comunale.

Art. 10 – Conservazione e smaltimento dei contenitori e dei residui di fitosanitari

1 . I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, gli eventuali residui di miscela e di prodotto nei contenitori e tutto quanto possa costituire fonte di inquinamento non devono essere abbandonati, non possono essere eliminati assieme ai rifiuti urbani e comunque dovranno essere smaltiti conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente. Lo smaltimento dei contenitori si diversifica in relazione al tipo di rifiuto:

a) i contenitori vuoti bonificati devono essere riposti in appositi sacchi chiusi ermeticamente e identificabili mediante l'apposizione di una etichetta di identificazione riportante i dati del produttore: ragione sociale dell'azienda, indirizzo della sede operativa, codice fiscale. Tali sacchi, che per evidenti esigenze di salvaguardia ambientale devono essere conservati al riparo dal dilavamento meteorico, fuori dalla portata di tutte le persone non addette all'uso di prodotti fitosanitari, devono essere conferiti a smaltitori autorizzati;

b) i contenitori vuoti non bonificati, i contenitori con principi attivi non più utilizzabili, le rimanenze delle miscele non utilizzate sono classificati come rifiuti speciali pericolosi e devono essere conservati e smaltiti secondo la normativa vigente. Le rimanenze di prodotti fitosanitari non più utilizzabili sulle coltivazioni in atto, oppure revocati, devono essere smaltiti come rifiuti speciali attraverso il conferimento a ditte specializzate.

Art. 11 – Nuovi impianti

Per nuovi impianti di vigneti, frutteti e qualsiasi attività che prevede l'uso di prodotti fitosanitari si dovrà rispettare la distanza di 3 metri dal confine di proprietà nel caso di fondi agricoli coltivati e che la distanza dovrà invece essere aumentata come previsto precedentemente nel caso di confine con aree sensibili.

Art. 12 – Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dalla Polizia Locale e dalle Guardie Ecologiche Volontarie, oltre alla Azienda Sanitaria della Provincia di Pavia ed alla Polizia Giudiziaria.

2. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni comminate, si osservano le disposizioni e le procedure stabilite dalla normativa vigente. In particolare, per la determinazione dell'importo della sanzione amministrativa, in base alla sua

gravità, si farà riferimento alle disposizioni previste dalla Legge 24/11/1981 n. 689, all'art. 11, ovvero : *“ Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo e un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”*.

3. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le violazioni non costituiscano reato, a norma dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., le violazioni al presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Art. 13 – Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione, a chi non adempie alle prescrizioni del presente Regolamento può essere ordinata la rimessa in pristino dei luoghi e/o manufatti danneggiati o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno, con ordinanza emessa dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio competente. Se la messa in pristino o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno non vengono effettuate dall'inadempiente, l'amministrazione può intervenire direttamente o avvalendosi anche di ditte specializzate, con costi a carico dell'inadempiente, fatto comunque salvo l'inoltro di comunicazione all'Autorità Giudiziaria qualora l'intimazione sia stata emessa a seguito pregiudizio alla pubblica incolumità e abbia avuto carattere di urgenza (art. n. 650 del Codice Penale).

Art. 14 – Revisione ed aggiornamento

Il presente Regolamento è soggetto a revisione e aggiornamento nel momento in cui il Piano di Azione Nazionale (PAN) o direttive nazionali e comunitarie prevedano disposizioni diverse.